

INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2	DEFINIZIONI E ACRONIMI	2
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4	RESPONSABILITÀ	6
5	PIANIFICAZIONE	7
6	ESECUZIONE ATTIVITÀ	7
7	CONTROLLI	22
8	AZIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI	23
9	REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI	24

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura persegue i seguenti obiettivi:

- assicurare una gestione attenta ed uniforme delle richieste di autorizzazione per subappalti, cottimi e delle comunicazioni di subaffidamento, che gli appaltatori intendono presentare per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture;
- ottimizzare il processo istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o cottimo e alla gestione delle comunicazioni inerenti alle varie tipologie di subaffidamenti non configurabili come subappalti;
- individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari a subappalto, esonerate dall'obbligo autorizzativo.

Pertanto, la presente procedura costituisce il riferimento a cui l'Appaltatore deve attenersi.

Un ulteriore supporto normativo, utilizzabile come riferimento ai fini di acquisire utili approfondimenti o dirimere questioni interpretative inerenti particolari aspetti sugli argomenti trattati nella presente procedura è costituito dai provvedimenti in materia emessi dall'A.N.A.C., consultabili dal sito internet dell'ente www.anticorruzione.it ed in particolare alla sezione "Consulta i Documenti" presente nella home page del sito.

È fatto obbligo all'Appaltatore di:

- acquisire completa conoscenza dei contenuti della presente procedura e di attenersi alle indicazioni in essa riportate, con particolare riferimento alla documentazione da produrre alla Stazione Appaltante inerente uno degli istituti oggetto della procedura ed alla modalità di redazione e produzione della stessa;
- rendere perfettamente edotto il proprio subappaltatore e/o subcontraente individuato sui contenuti della presente procedura, al quale a sua volta è fatto obbligo di acquisirne completa conoscenza;
- utilizzare la modulistica appositamente predisposta ed approvata dalla Stazione Appaltante all'atto dell'adozione della procedura.

La presente procedura si applica solo per procedure di affidamento e di aggiudicazione appalti, con o senza gara e relativi contratti, avviate dopo la data di efficacia del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, vale a dire a partire dal 01/07/2023. Per tutte le procedure avviate prima di tale data, ancorché conclusesi successivamente la stessa, si applicano le Linee Guida (**PGI 08-18** "rev.00 25/01/2021") adottate dalla Stazione Appaltante e pubblicate nella vigenza delle disposizioni al tempo in vigore contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Questa procedura è redatta ai sensi della **PO 001** "*Gestione dei documenti aziendali di sistema*", in riferimento al campo di applicazione generale.

2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Stazione Appaltante:

Acque Veronesi s.c. a r. l..

Appaltatore:

Operatore economico, in forma singola, ovvero riunita o associata in una delle forme previste dalla Legge con altri operatori, che ha stipulato il contratto d'appalto con la Stazione Appaltante.

Subappaltatore:

Operatore economico, in forma singola, ovvero riunita o associata in una delle forme previste dalla Legge con altri

	operatori, che ha stipulato il contratto di subappalto con l'Appaltatore.
Subaffidatario:	Operatore economico che ha stipulato il contratto di subaffidamento con l'Appaltatore.
A.P.:	Addetto U.O. Protocollo della Stazione Appaltante.
A.S.R.:	Addetto Supporto R.U.P. della Stazione Appaltante.
R.U.P.:	Responsabile Unico del Progetto.
C.S.E.:	Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nominato su contratti di lavori a investimento di tipo puntuale.
R.S.P.P.:	Responsabile Servizio Prevenzione Protezione della Stazione Appaltante.
P.M.:	Project Manager della Stazione Appaltante su contratti di lavori a investimento di tipo puntuale.
D.L.:	Direttore dei Lavori per contratti di lavori.
D.E.C.:	Direttore Esecuzione Contratto per contratti di servizi e forniture.
Codice:	D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici".
A.N.A.C.:	Autorità Nazionale Anticorruzione.
SOA:	Società Organismo di Attestazione.
Qualificazione SOA:	Attestazione obbligatoria che certifica i requisiti tecnico-economici delle imprese per partecipare a lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

2.1 SUBAPPALTO

Da un punto di vista civilistico il subappalto è il contratto con il quale il Subappaltatore assume l'obbligazione di eseguire in tutto o in parte una o più prestazioni assunte in appalto dall'Appaltatore e che sono oggetto del contratto d'appalto.

In relazione alla natura del contratto d'appalto, il subappalto consiste nell'esecuzione, da parte di soggetti terzi individuati dall'Appaltatore, di prestazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto relative, rispettivamente, a lavorazioni di cui alle categorie generali e/o specializzate se trattasi di appalto di lavori, servizi se appalto di servizi o forniture se appalto di forniture.

**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Il subappaltatore esegue tali prestazioni con la propria organizzazione e autonomia operativa e con assunzione a proprio carico dei rischi, verso un corrispettivo in danaro.

Il subappalto ha come finalità il conseguimento del risultato che consiste nella completa ed autonoma esecuzione, da parte del Subappaltatore, delle prestazioni ad esso affidate, esenti da vizi o difformità. Il subappaltatore organizza in piena autonomia il personale e le risorse necessarie, tra cui i mezzi ed attrezzature e, normalmente, le forniture di tutti i materiali necessari.

Il contratto di subappalto è, pertanto, un contratto derivato da quello di appalto.

Il c.c. all'art. 1656 prevede, altresì, il divieto dell'esecuzione in subappalto di opere o servizi senza preventiva autorizzazione del committente.

Nell'ambito dei contratti pubblici, il subappalto è definito all'art. 119, c.2, del Codice ed è disciplinato dalle disposizioni e condizioni riportate nell'articolo medesimo.

2.2 COTTIMO

Il cottimo è citato, seppur in misura limitata e marginale, in alcuni passaggi dell'art. 119 del Codice.

Esso è tuttavia definito all'art. 3, lett. ee), dell'allegato I.1 al Codice stesso.

Come espressamente indicato anche nella definizione di cottimo presente nel sopracitato allegato, il cottimo è equiparato al subappalto e, conseguentemente, è sottoposto alla medesima disciplina autorizzativa, in quanto anche nel primo il Cottimista organizza ed esegue in piena autonomia, propria responsabilità e assunzione dei rischi le prestazioni ad esso affidate dall'Appaltatore, mediante impiego delle risorse necessarie.

Analogamente al subappalto, il Cottimista impiega comunque la propria organizzazione per lo svolgimento delle prestazioni ma con l'unica differenza che esso, pur fornendo tutta la manodopera necessaria, utilizza in tutto o in parte materiali e/o mezzi/attrezzature forniti dall'Appaltatore.

I requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in regime di subappalto sono, pertanto, richiesti anche nei confronti del cottimista.

2.3 CONTRATTI SIMILARI O ASSIMILATI AL SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI DIVERSI DAI CONTRATTI SIMILARI

Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice riporta la definizione di **contratto assimilato al subappalto** che consiste in subcontratto affidato dall'Appaltatore a soggetti terzi da esso individuati, il quale ha ad oggetto prestazioni che si inseriscono nell'organizzazione dell'Appaltatore e che sono accessorie a quello oggetto del contratto d'appalto, o funzionali all'esecuzione di queste ultime, quantitativamente eccedenti a specifici parametri definiti nel predetto comma e che per tale motivo è sottoposto al medesimo regime autorizzativo del subappalto.

Le tipologie di subcontratti citate nel sopracitato comma 2 sono quelle connotate da attività di manodopera espletate nel cantiere o nei luoghi in cui l'appalto è eseguito, quali ad esempio prestazioni di fornitura con posa in opera e nolo a caldo. I parametri minimi fissati dalla norma ai fini di equiparare al subappalto detti subcontratti sono i seguenti:

- importo del singolo subaffidamento > al 2 % dell'importo dell'appalto o, comunque, > ad euro 100.000,00;
- incidenza del costo della manodopera e del personale > al 50% dell'importo del subcontratto di affidamento.

Ai fini dell'equiparazione del singolo subcontratto al subappalto dette condizioni dovranno verificarsi simultaneamente e contemporaneamente e non potranno essere alternative l'una all'altra.

In assenza di almeno una delle sopraelencate condizioni, l'istituto del subappalto non è operante e trattasi, pertanto, di **subaffidamento di contratto simile** non rientrante nel regime autorizzativo del subappalto.

Fatto salvo quanto sopra indicato, ad ulteriore precisazione si evidenzia che rientra comunque nella definizione di fornitura con posa in opera anche la fornitura in cantiere di beni (intesi anche come componenti impiantistiche e strutturali) per la cui messa in opera o installazione in loco sia prevista attività di manodopera, a condizione del mantenimento dell'inalterabilità del bene fornito senza alcuna sua trasformazione e quindi dell'immutabilità delle proprie caratteristiche tecnico/costruttive e funzionali. In tale caso l'attività di posa in opera si configura sostanzialmente come accessoria rispetto al valore complessivo della prestazione ed è normalmente effettuata da manovalanza del produttore del bene o, diversamente, da manovalanza di terzi operante per conto dello stesso produttore sotto le proprie direttive e responsabilità.

Il nolo a caldo è una prestazione in cui un soggetto terzo individuato dall'Appaltatore, verso un corrispettivo in danaro mette a disposizione un proprio mezzo o una propria attrezzatura unitamente ad una figura professionale costituita da manovratore addetto al suo utilizzo. In tal caso trattasi di prestazione finalizzata al solo funzionamento del mezzo o attrezzatura, in cui il noleggiatore a caldo non esegue la prestazione con propria organizzazione autonoma e proprio rischio e opera sotto il diretto controllo dell'Appaltatore eseguendo i suoi ordini. Solo nel caso in cui il nolo a caldo possa configurarsi come una prestazione specialistica complessa in cui il noleggiatore si sostituisce all'Appaltatore nell'esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto principale, operando in completa autonomia e organizzazione con assunzione dei rischi derivanti, tale prestazione si configura nella tipologia di subcontratto assimilato al subappalto.

L'art. 119, c. 3 del Codice identifica, altresì, specifiche attività affidate a terzi anch'esse non configurabili come subappalto le quali, per la loro natura e specificità, sono da ritenersi accessorie, secondarie e sussidiarie rispetto a tutte le ulteriori prestazioni e attività oggetto del contratto d'appalto.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa ed i provvedimenti di riferimento, applicabili nei vari aspetti trattati nella presente procedura sono costituiti principalmente da:

- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. "Codice Dei Contratti" **applicabile sino al 30/06/2023;**
- D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. "Codice Dei Contratti" e relativi allegati **applicabile dal 01/07/2023** (di seguito, per brevità, denominato semplicemente "Codice");
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" s.m.i.;
- D.P.R. 24 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge n. 30 del 2003";
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983 n. 477/UL;
- Atto di Regolazione A.V.C.P. 31 gennaio 2001 n.5;

- Determinazioni A.V.C.P. 22 maggio 2001 n. 12, 27 febbraio 2003 n. 6, 13 marzo 2003 n. 7;
- Deliberazioni A.V.C.P. 3 settembre 2008 n. 35, 8 luglio 2010 n. 43, 23 marzo 2011 n. 39, 10 aprile 2013 n. 13;
- Parere A.V.C.P. 20 dicembre 2012 AG 25/2012;
- Comunicato Presidente A.N.A.C. del 25/11/2020;
- Parere M.I.T. n. 2705 del 21/06/2024;
- Pareri M.I.T. n. 1793/2023 e n. 2672 del 17.04.2024;
- Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 5906 del 21 novembre 2007;
- Sentenza Corte di Cassazione n. 3651 del 24 febbraio 2015.

4 RESPONSABILITÀ

Responsabile dell'U.O. Acquisti

- Sovrintende le gare d'appalto e la stipula dei relativi contratti.
- Trasmette al RUP competente le informazioni specifiche (acquisite in gara), relative ai subappalti.

Appaltatore

- Produce l'istanza di subappalto e la comunicazione di subaffidamento, corredate da tutta la documentazione prevista in questa procedura.
- Trasmette l'istanza e la comunicazione sopramenzionate all'U.O. protocollo di Acque Veronesi.
- Qualora la documentazione fosse incompleta e/o difforme, produce integrazione documentale richiesta dalla stazione appaltante.

U.O. Protocollo

- Riceve e smista i documenti afferenti all'istanza di subappalto ed alla comunicazione di subaffidamento.

Addetto Supporto RUP (più Direzioni)

- Acquisisce la documentazione trasmessa dall'U.O. Protocollo.
- Svolge attività istruttoria di verifica documentale.
- Redige le/i lettere/comunicazioni/provvedimenti e, quando previsto, le/li predispone per la sottoscrizione del RUP.
- Trasmette ogni documento o comunicazione all'Appaltatore e, nei casi previsti, alle figure preposte (a seconda dei casi, DL, DEC, PM, CSE, RSPP) alla supervisione/gestione operativa del subappalto/subaffidamento.
- Archivia tutta la documentazione relativa ad ogni singolo procedimento di subappalto/subaffidamento.

RUP

- Verifica le/i lettere/comunicazioni/provvedimenti predisposti dall'Addetto Supporto RUP.
- Sottoscrive le lettere ed i provvedimenti predisposti dall'Addetto Supporto RUP.
- Con l'avvallo del ASR, trasmettere alle autorità competenti (tra cui ANAC), ogni informazione relativa ai provvedimenti rilasciati.
- Invia i provvedimenti alle figure competenti all'emissione del certificato finale di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità dell'appalto.

Figure preposte (a seconda dei casi, DL, DEC, PM, CSE, RSPP)

- Ricevono dall'Addetto Supporto RUP il provvedimento autorizzativo e, se necessario, ulteriori comunicazioni o documenti relativi al procedimento di subappalto o subaffidamento.

Figure competenti (a seconda dei casi, Collaudatori, Dirigenti/Responsabili competenti)

- Ricevono dal RUP i provvedimenti rilasciati e, se necessario, ulteriori informazioni pertinenti, ai fini dell'emissione del certificato finale di collaudo, regolare esecuzione o verifica di conformità dell'appalto.

5 PIANIFICAZIONE

I subappalti ed i subaffidamenti sono attività non soggette a pianificazione in quanto sono generati esclusivamente su iniziativa dell'Appaltatore.

Tuttavia, in corso di esecuzione delle prestazioni attinenti al singolo appalto, il RUP, a mezzo del ASR, monitora le istanze di subappalto e le comunicazioni di subaffidamento ricevute, con i relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati, ai fini delle verifiche sul rispetto dei limiti autorizzativi previsti dalla vigente legislazione (art.119 del Codice).

Durante la fase di esecuzione delle prestazioni, è onere del RUP, con l'avvallo del ASR, trasmettere alle autorità competenti (tra cui ANAC), ogni informazione relativa ai provvedimenti rilasciati.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, il RUP, a mezzo del ASR, raccoglie ed invia i provvedimenti rilasciati alle figure competenti all'emissione del certificato finale di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità dell'appalto.

6 ESECUZIONE ATTIVITÀ**6.1 CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO, DEL COTTIMO E DEI CONTRATTI SIMILARI****6.1.1 Condizioni e regime autorizzativo**

Le condizioni ed i limiti per il subappalto sono nel complesso contenuti nell'art. 119 del Codice, cui si rimanda integralmente.

In particolare, ai sensi del comma 4 del sopracitato art. 119 l'esecuzione di prestazioni relative al subappalto, al cottimo ed ai subcontratti assimilati al subappalto è subordinata all'ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla stazione appaltante.

L'affidamento di prestazioni relative a subcontratti non assimilati al subappalto non è sottoposto a regime autorizzativo: tuttavia, l'esecuzione di tali prestazioni è subordinata alla produzione di apposita comunicazione con conseguente rilascio, da parte della stazione appaltante, di attestazione di "Presenza d'Atto".

La stazione appaltante rilascia, a seconda dei casi, l'autorizzazione al subappalto o la presa d'atto per il subaffidamento comunicato, a seguito di espletamento di attività istruttoria effettuata sulla documentazione che l'Appaltatore deve produrre in conformità a quanto specificato ai punti che seguono.

Nell'ambito dello svolgimento della suddetta attività istruttoria la stazione appaltante potrà richiedere all'Appaltatore integrazioni documentali in caso di presenza di documentazione carente o difforme, a cui quest'ultimo è tenuto ad adempiere, sino ad esercitare l'eventuale diniego al subappalto o al subaffidamento nel caso in cui tali difformità o carenze non dovessero risultate sanate.

6.2 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

6.2.1 Documentazione da produrre ai fini del subappalto

- 1) **Istanza di subappalto** (prodotta e firmata dall'Appaltatore¹).
- 2) **Contratto di subappalto** (sottoscritto da Appaltatore² e Subappaltatore), riportante obbligatoriamente, oltre alle norme specifiche disciplinanti il subappalto e regolanti i rapporti tra Appaltatore e Subappaltatore, gli elementi che seguono:
 - ogni elemento utile a caratterizzare puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici comunque derivanti dal contratto d'appalto stipulato tra Appaltante e Appaltatore: oltre all'indicazione obbligatoria della descrizione puntuale ed esaustiva delle attività che sono oggetto di subappalto, con il relativo importo, se ritenuti opportuni dall'Appaltatore o appositamente richiesti dalla Stazione Appaltante potranno essere allegati al contratto ulteriori elaborati grafici, tecnico-prestazionali, descrittivi e/o analitici riportanti l'individuazione e quantificazione in dettaglio delle attività oggetto di subappalto (in caso di produzione di tali elaborati, qualora l'offerta richiamata in contratto fosse costituita da elenco di voci, ognuna di esse con il relativo prezzo unitario, per ciascuna di tali voci dovrà essere riportato il relativo prezzo);
 - la clausola (a pena di nullità assoluta ai sensi art. 3, c. 8, L. 136/2010) con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., come da diciture di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

"ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'appaltatore ha stipulato contratto di appalto n. con Acque Veronesi s.c.a r.l. in data/...../....., CIG, CUP
- L'impresa, in qualità di subappaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine, si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto:
IBAN
- presso banca, agenzia di Sono delegate ad operare nei conti le seguenti persone (riportare generalità e codici fiscali):
.....
- L'impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione ad Acque Veronesi s.c.a r.l. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

¹ In caso di Appaltatore costituito da Raggruppamento Temporaneo di Imprese la richiesta deve necessariamente essere prodotta dalla mandataria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906), anche nel caso in cui sussista società consortile formatasi in seno al R.T.I. (Corte di Cassazione, Sentenza 24 febbraio 2015, n. 3651).

Tale disposizione deve intendersi applicabile anche ad Appaltatore costituito da consorzio in una delle forme previste ai sensi dell'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) ed f) e art. 66, c.1, lett.g) del D. Lgs. n. 36/2023.

² In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, documento che dovrà essere prodotto e sottoscritto dalla mandataria di R.T.I. o capogruppo del Consorzio Ordinario, ovvero dal consorzio stesso in caso di consorzi di cui dell'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) e art. 66, c.1, lett.g) del D. Lgs. n. 36/2023 (pareri M.I.T. n. 1793/2023 e n. 2672 del 17.04.2024).

**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**PO 059
Rev. 00
Pag. 9/25

- L'impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Acque Veronesi s.c.a r.l.³

- l'indicazione delle modalità di effettuazione dei pagamenti nei confronti del Subappaltatore, con specificazione dettagliata dei relativi termini e condizioni nei casi diversi da quelli indicati al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

In particolare, si precisa che i pagamenti al Subappaltatore verranno di norma effettuati dalla stazione appaltante al ricorrere delle condizioni precisate al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

Le indicazioni da riportare in contratto riguardanti le modalità di pagamento dovranno fare riferimento a quanto riportato al successivo punto 6.2.3;

- la clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis del Codice determinata secondo quanto previsto al relativo allegato II.2-bis, in particolare agli art. 8 e 14 di quest'ultimo.

3) **Dichiarazione Possesso Requisiti**, del Subappaltatore, con cui esso dichiara il possesso, rispettivamente:

- dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi del Libro II, Parte V, Titolo IV-Capo II del Codice;
- di eventuali requisiti richiesti ai sensi di legge ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, tra cui, in particolare:
 - in caso di subappalto di lavori di importo complessivo uguale o inferiore a euro 150.000, in assenza di possesso di qualificazione SOA di categoria adeguata ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice;
 - in caso di lavorazioni oggetto di subappalto da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, possesso dei requisiti specifici afferenti al rispetto del DPR n. 177/11;
 - in assenza di possesso di qualificazione SOA avente classifica pari o superiore alla III, possesso del requisito previsto all'art. 29, c. 19, del D.L. 19/2024 "Patente a Crediti Cantieri", necessario all'esecuzione delle attività oggetto di subappalto in cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89, c.1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;
 - in caso di subappalto di forniture e/o servizi, possesso di iscrizione nel registro commerciale della C.C.I.A.A. competente per territorio per l'esercizio di attività pertinente all'oggetto del subappalto.

In detta dichiarazione è dichiarato, altresì, il CCNL applicato al personale utilizzato ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, c. 12, del Codice.

4) **Dichiarazione Composizione Societaria** del Subappaltatore, ai sensi del DPCM 11/05/1991 n. 187.

5) **Visura C.C.I.A.A.** aggiornata del Subappaltatore.

6) **Documentazione inerente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori** da parte del Subappaltatore, prevista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e all'ulteriore normativa applicabile ad esso correlata (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, P.O.S., Dichiarazione Possesso Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi art. 26, c.1, lett. a) D. Lgs. 81/2008, o altro).

³ Le medesime diciture dovranno essere riportate anche nei contratti di subaffidamento stipulati tra appaltatore e subaffidatario.

- 7) Ogni eventuale ulteriore documento ritenuto dall'Appaltatore necessario e/o pertinente ai fini dell'acquisizione del provvedimento autorizzativo da parte dell'Appaltante in relazione alle attività che sono oggetto di subappalto.

Oltre alla sopraelencata documentazione, al ricorrere dei presupposti secondo quanto previsto ai sensi della legislazione applicabile alle singole situazioni, dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione di seguito elencata:

- 8) (solo in caso di importo di subappalto superiore a euro 150.000 ed in assenza di iscrizione nelle White list della Prefettura territorialmente competente, ai fini dell'informazione Antimafia prevista ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) **Dichiarazione Familiari Conviventi**, relativa a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 85, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto medesimo e sottoscritta da ciascuno degli stessi, da prodursi a cura del Subappaltatore.
- 9) (in caso di Appaltatore costituito da più operatori economici raggruppati sotto forma di R.T.I. o Consorzio) **Dichiarazione sussistenza forme di controllo R.T.I. col subappaltatore**, relativa alla sussistenza, o meno, di forme di controllo o collegamento col Subappaltatore ai sensi art. 2359 c.c., da prodursi ai sensi dell'art. 119, c.16, secondo periodo, del Codice, da parte di ciascuno dei soggetti facenti parte della compagine raggrupata o consorziata e sottoscritta dai medesimi.
- 10) (in caso di subappalto di lavori di importo superiore a euro 150.000 o, comunque, se posseduta, anche in caso di subappalto di lavori avente importo inferiore a tale soglia) copia **Attestazione di Qualificazione SOA**, in corso di validità, quale titolo abilitativo previsto ai sensi di legge per l'esecuzione, da parte del Subappaltatore delle opere oggetto di subappalto ricadenti nella categoria oggetto di tale qualificazione.
- 11) (in caso di eventuale sussistenza di accordo tra Appaltatore e Subappaltatore per l'effettuazione dei pagamenti delle prestazioni oggetto di subappalto da parte dell'Appaltatore, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice) **Richiesta di effettuazione pagamenti in deroga a disposizioni di cui all'art. 119, comma 11, del Codice**, prodotta dall'Appaltatore e sottoscritta congiuntamente da Appaltatore e Subappaltatore, riportante la volontà concordata tra le parti di procedere in tal senso e illustrante in modo puntuale ed esaustivo le relative condizioni di pagamento dimostranti la maggiore convenienza per il Subappaltatore, rispetto alle condizioni e/o tempistiche per il pagamento diretto normalmente praticate dalla Stazione Appaltante, di acquisire le relative somme.

In ogni caso è facoltà della Stazione Appaltante, valutati i contenuti della richiesta, acconsentire, o meno, all'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Appaltatore in deroga all'art. 119, c.11, del Codice e della conseguente decisione è riportata indicazione nel provvedimento autorizzativo del subappalto.

L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato all'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni maggiormente favorevoli per il Subappaltatore, concordate dalle parti firmatarie della richiesta, sulla base di quanto indicato in quest'ultima e tenuto conto della natura e caratteristiche dell'appalto e del relativo contratto.

6.2.2 Documentazione da produrre ai fini del subaffidamento

- 1) **Comunicazione di subaffidamento**, prodotta dall'Appaltatore⁴, riportante la dichiarazione dei seguenti elementi:
- denominazione impresa affidataria, oggetto e importo dell'affidamento;

⁴ In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, documento che potrà essere prodotto e sottoscritto dalla mandante o consorziata.

- configurazione del subaffidamento entro i limiti definiti dal comma 2 dell'art. 119 del Codice (importo di affidamento non superiore al 2% dell'importo del contratto principale o ad euro 100.000 e/o incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo dell'affidamento);
- dichiarazione di assenza di attività soggette all'applicazione del DPR n. 177/11 relativo all'esecuzione di lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.⁵

2) **Dichiarazione Possesso Requisiti**, dell'impresa affidataria, con cui essa dichiara il possesso, rispettivamente:

- dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi del Libro II, Parte V, Titolo IV-Capo II del Codice;
- (solo in caso di esecuzione di prestazioni, oggetto di subaffidamento, all'interno di cantieri temporanei o mobili definiti dall'art. 89, c.1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 ed in assenza di possesso di qualificazione SOA avente classifica pari o superiore alla III) del requisito previsto all'art. 29, c. 19, del D.L. 19/2024 "Patente a Crediti Cantieri".

3) **Contratto di subaffidamento**, (sottoscritto da Appaltatore⁶ e Subaffidatario) riportante obbligatoriamente, oltre alle norme specifiche disciplinanti il sub-affidamento e regolanti i rapporti tra Appaltatore e Subaffidatario, gli elementi che seguono:

- ogni elemento utile a caratterizzare puntualmente l'ambito operativo del subaffidamento, sia in termini prestazionali che economici: oltre all'indicazione obbligatoria della descrizione puntuale ed esaustiva delle attività che sono oggetto di subaffidamento, con il relativo importo, se ritenuti opportuni dall'Appaltatore o appositamente richiesti dalla Stazione Appaltante potranno essere allegati al contratto ulteriori elaborati grafici, tecnico-prestazionali, descrittivi e/o analitici riportanti l'individuazione e quantificazione in dettaglio delle attività oggetto di subaffidamento;
- la clausola (a pena di nullità assoluta ai sensi art. 3, c. 8, L. 136/2010) con la quale il Subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., come da diciture di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

"ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'appaltatore ha stipulato contratto di appalto n. con Acque Veronesi s.c.a r.l. in data/...../....., CIG, CUP

- L'impresa, in qualità di subaffidatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a tal fine, si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto:

IBAN

presso banca, agenzia di Sono delegate ad operare nei conti le seguenti persone (riportare generalità e codici fiscali):

.....

⁵ In caso di eventuale sussistenza di attività soggette alla disciplina del DPR n. 177/11, il subaffidamento è da intendersi comunque assimilato al subappalto e per esso si applicherà il regime autorizzativo del subappalto comportante la produzione della documentazione prevista al punto 3.1 della presente procedura.

⁶ In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, documento che potrà essere prodotto e sottoscritto dalla mandante o consorziata.

**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

PO 059

Rev. 00

Pag. 12/25

- L'impresa, in qualità di subaffidatario, si impegna a dare immediata comunicazione ad Acque Veronesi s.c.a r.l. della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
- L'impresa, in qualità di subaffidatario, si impegna ad inviare copia del presente contratto ad Acque Veronesi s.c.a r.l.”⁷

- l'indicazione delle modalità di effettuazione dei pagamenti nei confronti del Subaffidatario, con specificazione dettagliata dei relativi termini e condizioni nei casi diversi da quelli indicati al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

In particolare, si precisa che i pagamenti al Subaffidatario verranno di norma effettuati dalla stazione appaltante al ricorrere delle condizioni precisate al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

Le indicazioni da riportare in contratto riguardanti le modalità di pagamento dovranno fare riferimento a quanto riportato al successivo punto 6.2.3;

- la clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis del Codice determinata secondo quanto previsto al relativo allegato II.2-bis, in particolare agli art. 8 e 14 di quest'ultimo.

4) (in tutti i casi in cui, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subaffidamento di qualsivoglia natura, è previsto l'impiego di manodopera) Documentazione inerente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte del Subaffidatario, prevista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e all'ulteriore normativa applicabile ad esso correlata (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, P.O.S., Dichiarazione Possesso Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi art. 26, c.1, lett. a) D. Lgs. 81/2008, o altro).

5) (in caso di eventuale sussistenza di accordo tra Appaltatore e Subaffidatario per l'effettuazione dei pagamenti delle prestazioni oggetto di sub-affidamento da parte dell'Appaltatore, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice) Richiesta di effettuazione pagamenti in deroga a disposizioni di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, prodotta dall'Appaltatore e sottoscritta congiuntamente da Appaltatore e Subaffidatario, riportante la volontà concordata tra le parti di procedere in tal senso e illustrante in modo puntuale ed esaustivo le relative condizioni di pagamento dimostranti la maggiore convenienza per il Subaffidatario, rispetto alle condizioni e/o tempistiche per il pagamento diretto normalmente praticate dalla Stazione Appaltante, di acquisire le relative somme.

In ogni caso è facoltà della Stazione Appaltante, valutati i contenuti della richiesta, acconsentire, o meno, all'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Appaltatore in deroga all'art. 119, c.11, del Codice e della conseguente decisione è riportata indicazione nel provvedimento costituito dalla “Presenza d'Atto” del subaffidamento comunicato.

L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato all'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni maggiormente favorevoli per il Subaffidatario, concordate dalle parti firmatarie della richiesta, sulla base di quanto indicato in quest'ultima e tenuto conto della natura e caratteristiche dell'appalto e del relativo contratto.

6.2.3 Adempimenti per l'esecuzione dei pagamenti

I pagamenti delle prestazioni relative ai subappalti/cottimi/subaffidamenti potranno essere effettuati, direttamente dalla stazione appaltante nei casi previsti dall'art. 119, c. 11, lett. a), b) e c) del Codice, oppure dall'Appaltatore in tutti gli altri casi.

⁷ Le medesime diciture dovranno essere riportate anche nei contratti di subaffidamento stipulati tra appaltatore e subaffidatario

In relazione alle suddette situazioni sono pertanto distinti specifici adempimenti per l'esecuzione dei pagamenti, di seguito illustrati.

a) Pagamento diretto da Stazione Appaltante a subappaltatore/cottimista/subaffidatario:

in occasione dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore (che, nel caso di lavori, consiste nel Certificato di Pagamento riferito al specifico S.A.L.), emesso dalla stazione appaltante per il periodo temporale di riferimento in cui sono state eseguite le prestazioni, quest'ultimo dovrà produrre il Modulo **MO 059-08** "*Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento*" con allegate le fatture dei subappaltatori/cottimisti/subaffidatari che devono essere liquidate. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, andrà recapitato direttamente all'ufficio di Acque V.si preposto alla redazione ed emissione di detto atto autorizzativo, con cui l'Appaltatore normalmente si interfaccia nell'ambito della gestione esecutiva del contratto.

Il modulo suddetto va prodotto in ogni caso, anche in caso di assenza di subappalti autorizzati o subaffidamenti comunicati.

Le fatture dell'Appaltatore e del singolo subappaltatore/cottimista/subaffidatario avranno ammontare complessivo coincidente con il corrispondente importo da liquidarsi riportato nel sopracitato atto autorizzativo emesso. La fattura del singolo subappaltatore/cottimista/subaffidatario dovrà obbligatoriamente essere intestata all'Appaltatore che, in tale ambito, fungerà da committente nei confronti del primo.

La stazione appaltante effettuerà quindi i pagamenti diretti ad Appaltatore e subappaltatore/cottimista/subaffidatario, per gli importi corrispondenti alle rispettive fatture prodotte, nelle seguenti misure:

- all'Appaltatore, per l'importo di propria competenza derivante dalla detrazione degli importi delle fatture dei subappaltatori/cottimisti/subaffidatari operata sull'ammontare complessivo dell'atto autorizzativo;
- al subappaltatore/cottimista/subaffidatario per l'importo della propria fattura emessa nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di sussistenza di richiesta di pagamento da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 11, lett. c) del Codice, nel contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento dovrà essere riportata tale indicazione.

In relazione a ciò, sulla base dei contenuti del contratto e tenuto conto della natura, caratteristiche e condizioni di esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di autorizzare o meno tale richiesta, precisando che:

- in caso di mancata autorizzazione, si procederà al conseguente adeguamento del contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento mediante indicazione delle modalità e tempistiche di pagamento da parte dell'Appaltatore, secondo quanto definito dalle parti firmatarie del contratto e quindi, a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, all'esecuzione dei pagamenti ai sensi di quanto stabilito nel contratto d'appalto con obbligo di produzione delle fatture quietanzate e del Modulo **MO 059-08** "*Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento*" secondo quanto previsto alla successiva lettera b);
- in caso di autorizzazione, la Stazione Appaltante a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo al subappalto procederà ai pagamenti in favore del subappaltatore/cottimista/subaffidatario e l'Appaltatore sarà quindi tenuto all'obbligo di produzione del Modulo **MO 059-08** "*Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento*" in occasione dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore (che, nel caso di lavori, tale atto consiste nel Certificato di Pagamento riferito al specifico S.A.L.).

In ogni caso, all'importo complessivo delle prestazioni riferite all'atto autorizzativo, in sede di liquidazione la stazione appaltante applica all'Appaltatore la trattenuta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice: non sono pertanto applicabili ulteriori e diverse trattenute di garanzia, a qualsiasi titolo, agli importi oggetto delle fatture sopracitate, salvo quelle espressamente previste dalla legge ed in particolare dalla predetta norma. Solo in caso di sussistenza di eventuale specifica pattuizione tra Appaltatore e subappaltatore/cottimista/subaffidatario, avente ad oggetto l'applicazione di qualsivoglia trattenuta, è fatto obbligo agli stessi di specificarla in modo puntuale ed esaustivo, con esauriente motivazione, nel contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento: conseguentemente, nella fattura emessa dal subappaltatore/cottimista/subaffidatario andrà evidenziato l'importo derivante da tale clausola. In tal caso, sulla base dei contenuti del contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento la stazione appaltante effettuerà il pagamento nei confronti del subappaltatore/cottimista/subaffidatario in veste di delegataria all'uopo autorizzata dalle parti firmatarie del contratto medesimo, trattenendo la somma corrispondente alla trattenuta pattuita dalle stesse: tale somma verrà quindi restituita all'Appaltatore nell'ambito di effettuazione dei pagamenti, fatte salve diverse indicazioni che in tal caso dovranno obbligatoriamente essere riportate nel contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento. La stazione appaltante, in quest'ultimo caso, opererà ai fini della restituzione delle trattenute secondo dette indicazioni, in assenza della quali procederà in automatico alla restituzione secondo quanto sopra riportato.

Si avvisa che in assenza delle necessarie specificazioni nel contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento, la stazione appaltante procederà con la liquidazione al subappaltatore dell'intero importo fatturato dal medesimo fatta salva l'applicazione della sola trattenuta ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

b) Pagamento da Appaltatore a subappaltatore/cottimista/subaffidatario:

in occasione dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore (che, nel caso di lavori, tale atto consiste nel Certificato di Pagamento riferito al specifico S.A.L.) e comunque entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore di quest'ultimo, esso dovrà tempestivamente produrre il Modulo **MO 059-08** *"Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento"* con allegate copie delle fatture dei subappaltatori/cottimisti/subaffidatari quietanzate, relative al pagamento corrisposto al subappaltatore/cottimista/subaffidatario per le prestazioni eseguite da quest'ultimo nel corso del periodo a cui fa riferimento la documentazione contabile, con l'indicazione di eventuali ritenute di garanzia effettuate, oltre ad una dichiarazione con la quale attesta di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori/cottimisti/subaffidatari.

Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte, andrà recapitato direttamente all'ufficio di Acque V.si, preposto alla redazione ed emissione di detto atto autorizzativo, con cui l'Appaltatore normalmente si interfaccia nell'ambito della gestione esecutiva del contratto.

Il modulo suddetto va prodotto in ogni caso, anche in caso di assenza di subappalti autorizzati.

In caso di sussistenza di richiesta di pagamento da parte dell'Appaltatore in deroga a quanto previsto al comma 11, lett. a), dell'art. 119 del Codice, è onere dell'Appaltatore indicare dettagliatamente nel contratto di subappalto/cottimo/subaffidamento le modalità e tempistiche di pagamento concordate col subappaltatore/cottimista/subaffidatario, le quali dovranno risultare maggiormente favorevoli per quest'ultimo rispetto a quelle praticate dalla Stazione Appaltante. In relazione a ciò, sulla base dei contenuti del contratto e tenuto conto della natura, caratteristiche e condizioni di esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante si riserva in ogni caso di autorizzare o meno la deroga richiesta, precisando che:

- in caso di mancata autorizzazione si procederà al conseguente adeguamento del contratto e quindi, a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, all'esecuzione dei pagamenti ai sensi comma 11 dell'art. 119 del Codice mediante gli adempimenti indicati alla precedente lettera a);

- in caso di concessione dell'autorizzazione, l'Appaltatore a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo al subappalto procederà ai pagamenti in favore del subappaltatore/cottimista/subaffidatario e sarà quindi tenuto all'obbligo di produzione del Modulo **MO 059-08 "Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento"** in occasione (e non oltre) dell'emissione dell'atto autorizzativo all'esecuzione del pagamento nei propri confronti (che, nel caso di lavori, tale atto consiste nel Certificato di Pagamento riferito allo specifico S.A.L.).

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/cottimista/subaffidatario entro i termini sopracitati, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del primo e darà applicazione a quanto previsto alla lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del Codice in caso di accertata inadempienza da parte dell'Appaltatore e previa effettuazione delle appropriate verifiche.

Fatto salvo quanto sopra precisato, la stazione appaltante effettuerà il pagamento all'Appaltatore della fattura, nel frattempo da lui emessa, sulla base di quanto indicato nell'atto autorizzativo, al netto della trattenuta applicata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice.

6.2.4 Indicazioni per la redazione e produzione della documentazione

L'Istanza di subappalto, così come la Comunicazione di subaffidamento, nonché le dichiarazioni richiamate dalle stesse e ad esse allegate, dovranno essere prodotte conformemente alla modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, secondo le modalità riportate in essa e nella presente procedura. Tale modulistica è di seguito elencata.

➤ PER SUBAPPALTO

- Modulo **MO 059-01** – Istanza di subappalto lavori

Oppure:

- Modulo **MO 059-02** – Istanza di subappalto servizi/forniture

Ulteriore modulistica da allegare:

- Modulo **MO 059-04** – Dichiarazione possesso requisiti (riferita al subappaltatore)
- Modulo **MO 059-05** – Dichiarazione composizione societaria

nonché, a seconda dei casi:

- Modulo **MO 059-06** – Dichiarazione familiari conviventi
- Modulo **MO 059-07** – Dichiarazione sussistenza forme di controllo R.T.I. col subappaltatore

Oltre alla suddetta modulistica, dovrà essere prodotto il Contratto di Subappalto e l'eventuale ulteriore documentazione indicata nella presente procedura e nei sopracitati moduli **MO 059-01** e **MO 059-02**.

È altresì disponibile il modulo **MO 059-08 "Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento"** citato al punto 6.2.3 della presente procedura: tale modulo è reso disponibile per mera visione, non costituendo dichiarazione da allegare ai fini del subappalto e andrà prodotto dall'Appaltatore solamente in fase di liquidazione dei compensi ad esso spettanti.

➤ PER SUBAFFIDAMENTO

- Modulo **MO 059-03** – Comunicazione di subaffidamento
- Modulo **MO 059-04** – Dichiarazione possesso requisiti (riferita al subaffidatario)

Oltre alla suddetta modulistica, dovrà essere prodotta l'eventuale ulteriore documentazione indicata nella presente procedura e nel sopracitato modulo **MO 059-03**.

**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

È altresì disponibile il modulo **MO 059-08** “Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento” citato al punto 6.2.3 della presente procedura: tale modulo è reso disponibile per mera visione, non costituendo dichiarazione da allegare ai fini del subaffidamento e andrà prodotto dall'Appaltatore solamente in fase di liquidazione dei compensi ad esso spettanti.

È fatto obbligo agli operatori economici di utilizzare la sopraelencata modulistica ai fini del rilascio delle dichiarazioni e produzione delle informazioni indicate nella presente procedura ovvero, quantomeno, utilizzare dichiarazioni elaborate su propria carta intestata ma comunque contenenti obbligatoriamente tutte le informazioni riportate nella predetta modulistica.

Il contratto di subappalto dovrà pervenire telematicamente con sottoscrizione digitale dei legali rappresentanti delle aziende firmatarie. Esso dovrà essere trasmesso, unitamente all'ulteriore documentazione prevista al precedente punto 6.2.1, con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per l'effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, tenuto conto del termine previsto all'art. 119, comma 5, primo periodo, del Codice.

Nel caso in cui le attività oggetto di subappalto riguardino prestazioni da eseguirsi in luoghi confinati o sospetti di inquinamento e quindi sottoposte alla disciplina prevista al D.P.R. n. 177/11, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo il contratto di subappalto dovrà pervenire alla stazione appaltante opportunamente certificato ai sensi dell'art. 2, comma 2, di detto decreto.

In tutti i casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o subaffidamento, è previsto l'impiego di manodopera, l'Appaltatore è tenuto a produrre la documentazione inerente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte del Subappaltatore o Subaffidatario prevista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e all'ulteriore normativa ad esso correlata applicabile.

Tale documentazione, andrà trasmessa unitamente all'Istanza di Subappalto o alla Comunicazione di Subaffidamento: essa verrà verificata dalle figure preposte dalla stazione appaltante, tra cui in particolare il R.U.P. che potrà a sua volta avvalersi, a seconda dei casi secondo quanto previsto ai sensi di legge, del C.S.E. nominato o, in alternativa, del R.S.P.P. aziendale. In qualsiasi momento, sia preliminarmente all'emissione del provvedimento autorizzativo al subappalto o di Presa d'Atto per il subaffidamento, che in seguito, è fatta salva la facoltà per la stazione appaltante, a mezzo delle predette figure, di richiedere ogni chiarimento, modifica o documento integrativo ritenuti necessari, a cui il Subappaltatore o il Subaffidatario, anche per il tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti ad adempiere.

Ogni eventuale ulteriore documento o elaborato tecnico o di cantiere, oltre a quelli sopraelencati, non necessario all'ottenimento del provvedimento finale da parte della Stazione Appaltante, andrà trasmesso direttamente alle figure preposte costituite dal D.L./D.E.C. ed eventuali C.S.E./R.S.P.P., con le quali l'Appaltatore è tenuto ad interfacciarsi sia preliminarmente che successivamente all'ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Nel corso di esecuzione delle prestazioni sarà inoltre possibile integrare e/o modificare le condizioni relative a subappalti già autorizzati o subaffidamenti già comunicati. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre, su propria carta intestata, apposita richiesta di integrazione/modificazione illustrante parti o elementi di precedente documentazione, oggetto di provvedimento rilasciato dalla stazione appaltante, che risultano variati, con allegata, in relazione alle sopraggiunte modificazioni, eventuale appropriata documentazione integrativa. In particolare, la documentazione da produrre è la seguente:

➤ INTEGRAZIONE / MODIFICAZIONE DI SUBAPPALTO GIÀ AUTORIZZATO

- Richiesta di integrazione/modificazione di subappalto, prodotta dall'Appaltatore su propria carta intestata, indicante le modificazioni o integrazioni al subappalto;

- (in caso di variazione di clausole del contratto di subappalto o integrazione dell'importo del medesimo): Appendice contrattuale riportante gli articoli del contratto nel nuovo testo riformulato a seguito delle variazioni apportate, debitamente sottoscritta dai soggetti firmatari del contratto;
- eventuali dichiarazioni redatte sulla modulistica per il subappalto messa disposizione dalla stazione appaltante, qualora le variazioni comunicate abbiano ad oggetto aspetti o elementi già dichiarati nella modulistica precedentemente prodotta ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo originario.

➤ **INTEGRAZIONE / MODIFICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO GIÀ COMUNICATO E OGGETTO DI PRESA D'ATTO**

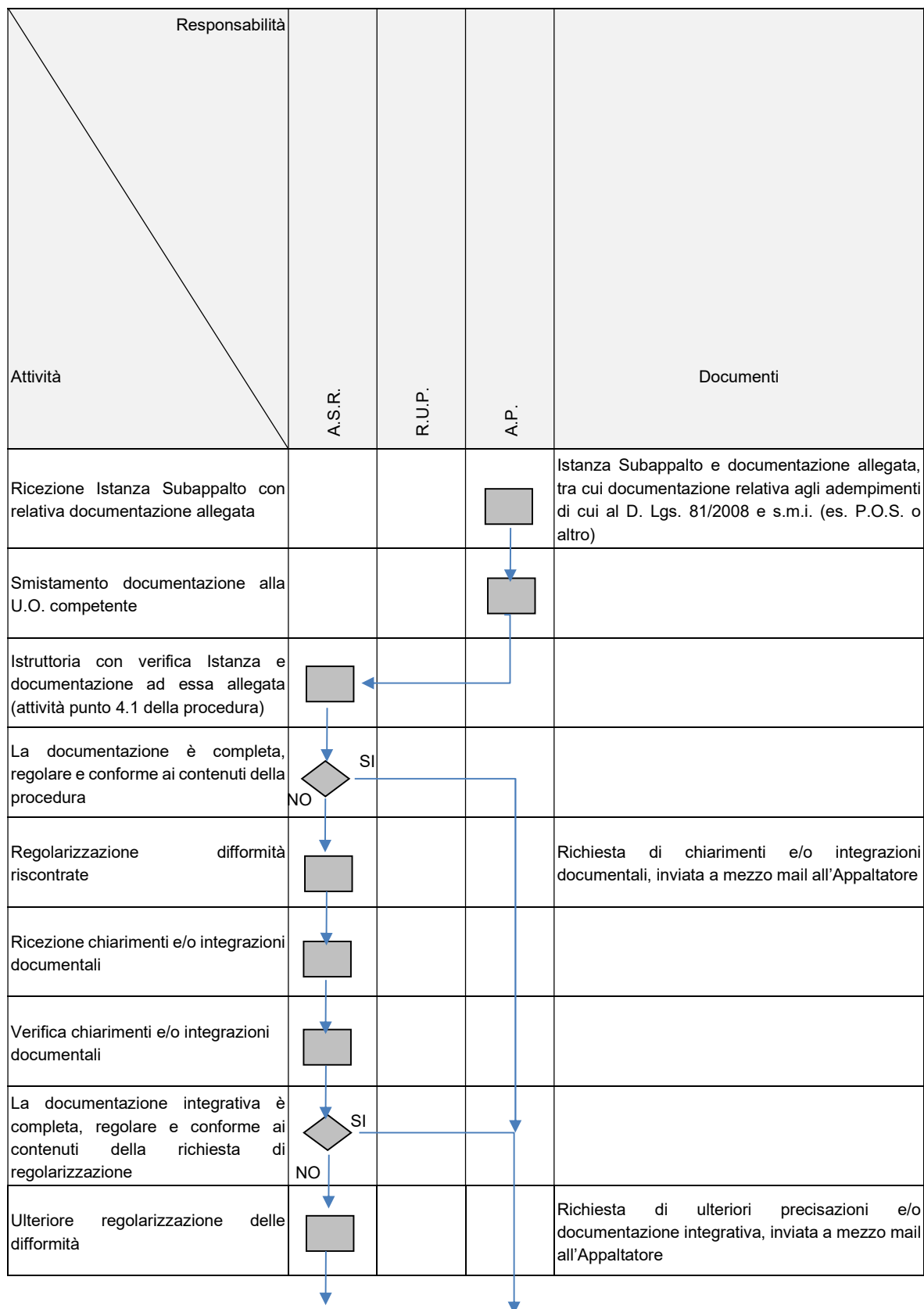
- Richiesta di integrazione/modificazione di subaffidamento, prodotta dall'Appaltatore su propria carta intestata, indicante le modificazioni o integrazioni al subaffidamento precedentemente comunicato;
- (in caso di variazione di clausole del contratto di subaffidamento o integrazione dell'importo del medesimo): Appendice contrattuale riportante gli articoli del contratto nel nuovo testo riformulato a seguito delle variazioni apportate, debitamente sottoscritta dai soggetti firmatari del contratto;
- eventuali dichiarazioni redatte sulla modulistica per il subaffidamento messa disposizione dalla stazione appaltante, qualora le variazioni comunicate abbiano ad oggetto aspetti o elementi già dichiarati nella modulistica precedentemente prodotta ai fini dell'ottenimento del provvedimento di presa d'atto originario.

Si raccomanda in ogni caso di inviare alla Stazione Appaltante la documentazione con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o subaffidamento, ai fini di agevolare la prima nello svolgimento dell'attività istruttoria di propria competenza e consentire l'eventuale regolarizzazione della documentazione presentata, in modo tale da assicurare il possesso all'Appaltatore del provvedimento autorizzativo in caso di subappalto (emesso comunque ai sensi delle tempistiche stabilite dall'art. 119, comma 16, del Codice), ovvero di attestazione di Presa d'Atto in caso di subaffidamento.

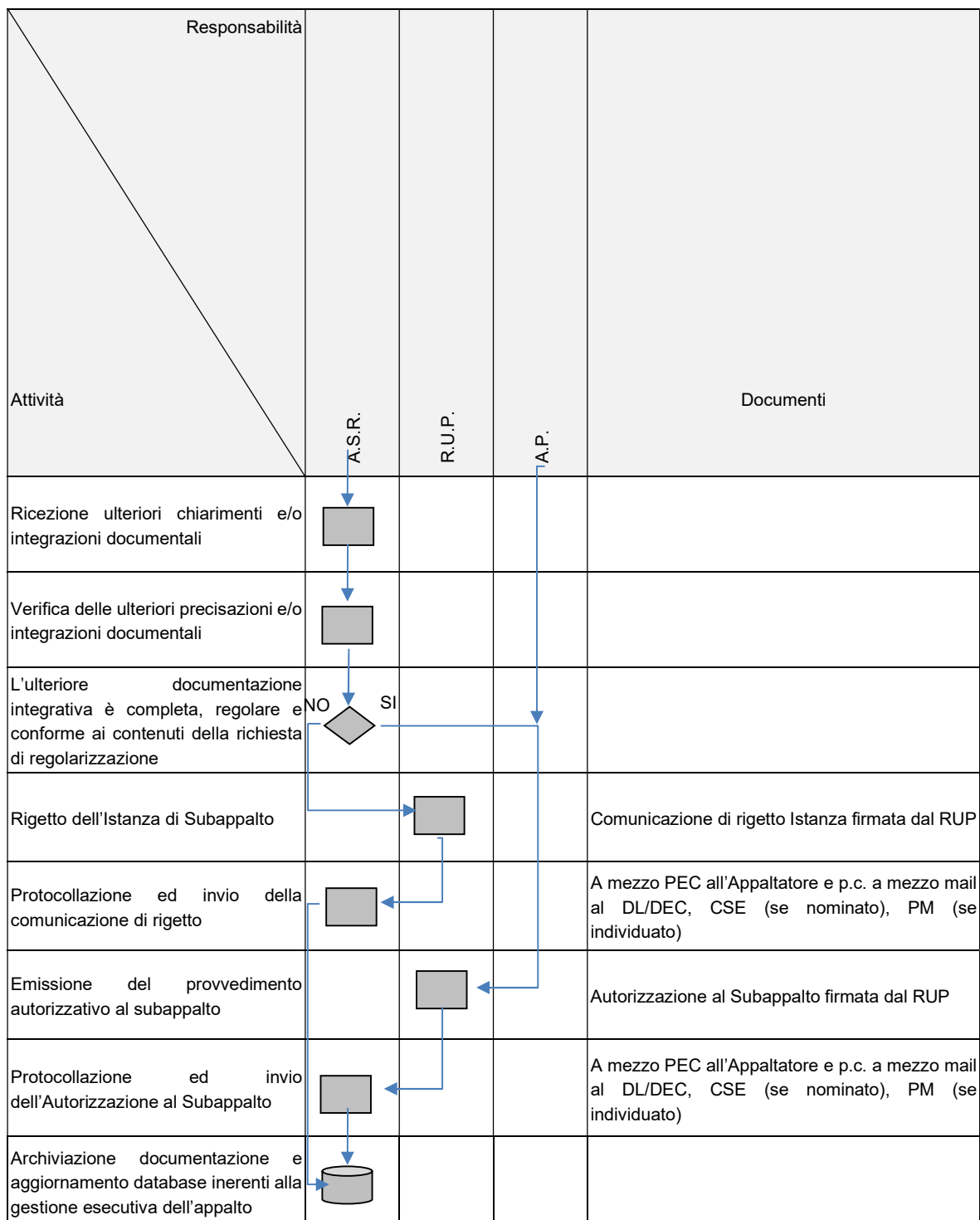
La richiesta di subappalto, la comunicazione di subaffidamento e tutta la documentazione ad esse allegata dovranno essere prodotte in formato elettronico, debitamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante e pervenire all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante protocollo@pec.acqueveronesi.it, debitamente indirizzate alla U.O. di quest'ultima preposta alla gestione esecutiva dell'appalto per il quale tale documentazione è prodotta.

Eventuale documentazione prodotta con modalità differenti da quanto indicato nel presente articolo non verrà presa in considerazione e sarà quindi ritenuta nulla.

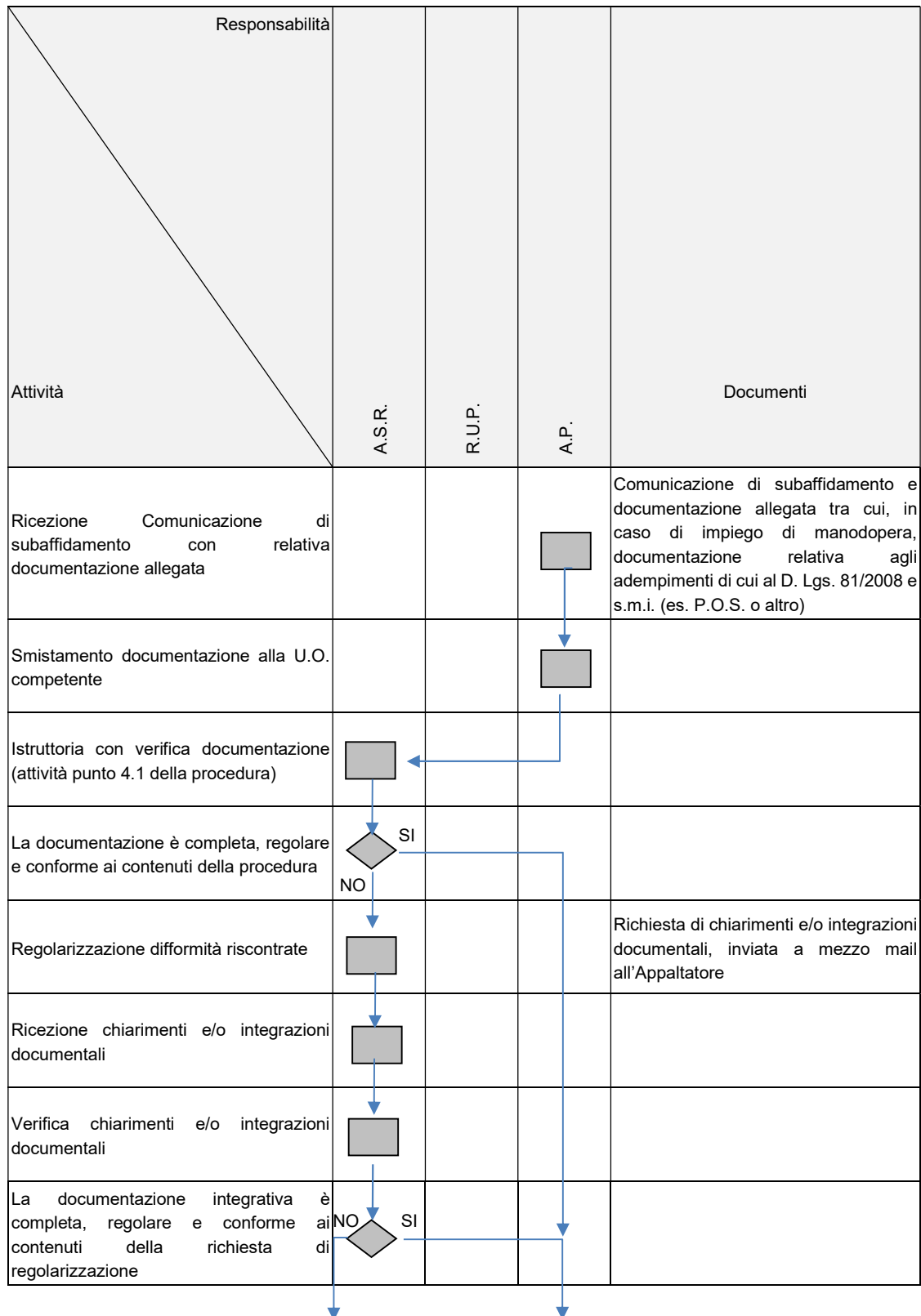
6.2.5 Diagramma di flusso "Adempimenti procedurali attività per SUBAPPALTO"



**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**



6.2.6 Diagramma di flusso "Adempimenti procedurali attività per SUBAFFIDAMENTO"



**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Attività	Responsabilità			Documenti
	A.S.R.	R.U.P.	A.P.	
Rigetto del subaffidamento				Comunicazione di rigetto subaffidamento firmata dal RUP
Protocollo ed invio della comunicazione di rigetto				A mezzo PEC all'Appaltatore e p.c. a mezzo mail al DL/DEC, CSE (se nominato), PM (se individuato)
Emissione della Presa d'Atto				Presa d'Atto firmata dal RUP
Protocollo ed invio della Presa d'Atto				A mezzo PEC all'Appaltatore e p.c. a mezzo mail al DL/DEC, CSE (se nominato), PM (se individuato)
Archiviazione documentazione e aggiornamento database inerenti alla gestione esecutiva dell'appalto				

7 CONTROLLI

7.1 VERIFICHE EFFETTUATE DALLA STAZIONE APPALTANTE E ADEMPIMENTI CONSEQUENTI

Sulla documentazione prodotta dall'Appaltatore, sia in caso di subappalto che di subaffidamento, la Stazione Appaltante effettua attività istruttoria per le dovute verifiche, tenuto conto della disciplina attinente agli istituti in questione riportata all'art. 119 del Codice, nonché degli ulteriori aspetti e principi applicabili ivi citati.

Le verifiche verteranno sulla completezza e regolarità della documentazione prodotta, nonché sulla conformità della stessa rispetto ai contenuti dei moduli forniti dalla Stazione Appaltante e della presente procedura. Oltre a tali attività, con le modalità ritenute più opportune la Stazione Appaltante nel corso dell'istruttoria potrà effettuare autonomamente verifiche d'ufficio, svolte anche direttamente presso gli enti preposti, finalizzate ad accertare situazioni o elementi rilevati nella documentazione, od anche la veridicità di dichiarazioni attinenti specifici aspetti.

In caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000, la Stazione Appaltante effettua le verifiche d'ufficio presso gli enti preposti finalizzate a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale del Subappaltatore di cui agli artt. 94 e successivi del Libro II, Parte V, Titolo IV-Capo II del Codice, ivi compreso l'ottenimento dell'Informazione Antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.: in tal caso, l'efficacia del provvedimento autorizzativo è comunque subordinata all'esito favorevole di tali verifiche e quindi della permanenza dei requisiti per tutta la durata del subappalto.

In caso di subappalto di importo pari o inferiore ad € 150.000, è facoltà del RUP disporre l'effettuazione delle verifiche.

Gli elementi principali sui cui verteranno le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante, fatti salvi eventuali ulteriori aspetti specifici rilevati nella documentazione o relativi al singolo appalto, sono di seguito sintetizzati.

➤ SUBAPPALTO

- presenza della dichiarazione di volontà di avvalersi del subappalto, con la specificazione delle relative attività, rilasciata dall'Appaltatore in fase di gara;
- oggetto ed entità del subappalto rientranti nei limiti previsti dalle norme vigenti al momento di avvio della procedura di affidamento dell'appalto nonché eventualmente specificati negli atti di gara (ai sensi art. 119, commi 1 terzo periodo, 2 terzo periodo e 17 del Codice) tenuto conto anche delle dichiarazioni fornite in fase di gara dall'Appaltatore. L'entità ammissibile del subappalto è definita dalle predette misure in relazione anche all'importo contrattualizzato dell'appalto;
- verifica della regolarità e completezza della documentazione, rispetto ai contenuti della presente procedura;
- verifica della conformità, regolarità e completezza delle dichiarazioni rilasciate rispetto ai contenuti della modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- verifica dei contenuti del contratto di subappalto con particolare riguardo alla presenza, rispettivamente di:
 - presenza clausola Tracciabilità Flussi Finanziari di cui all'art. 3, c. 8, L. 136/2010;
 - modalità di pagamento delle prestazioni oggetto di subappalto, tenuto conto di quanto previsto all'art. 119, c. 11 del Codice e ulteriormente specificato nella presente procedura;
 - presenza della clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis del Codice.

- verifica della presenza della dichiarazione di sussistenza, o meno, di lavorazioni assoggettate alla disciplina di cui al D.P.R. 177/2011 e, in caso affermativo, della presenza della documentazione e dichiarazioni attestanti il rispetto degli obblighi previsti da tale decreto;
- verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, applicata alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto rispetto a quella oggetto del contratto d'appalto principale;
- verifica del CCNL applicato dal subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto e del conseguente trattamento economico e normativo nei confronti dei propri lavoratori, in relazione agli obblighi previsti dal comma 12, primo e secondo periodo, dell'art. 119 del Codice;
- verifica della certificazione di regolarità contributiva a mezzo DURC, in corso di validità, rilasciata dagli enti preposti.

➤ SUBAFFIDAMENTO

- verifica della regolarità e completezza della documentazione, rispetto ai contenuti della presente procedura;
- verifica della conformità delle dichiarazioni rilasciate rispetto ai contenuti della rispettiva modulistica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, con particolare riguardo alla presenza degli elementi elencati al punto 3.2, periodo 1), della presente procedura, all'interno della comunicazione di subaffidamento;
- verifica dei contenuti del contratto di subaffidamento con particolare riguardo alla presenza, rispettivamente di:
 - presenza clausola Tracciabilità Flussi Finanziari di cui all'art. 3, c. 8, L. 136/2010;
 - modalità di pagamento delle prestazioni oggetto di subaffidamento, tenuto conto di quanto previsto all'art. 119, c. 11 del Codice e ulteriormente specificato nella presente procedura;
 - presenza della clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis del Codice.

Parallelamente allo svolgimento delle sopraelencate verifiche, le figure quali C.S.E o R.U.P./R.S.P.P., preposte all'esame della documentazione relativa agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, prodotta dall'Appaltatore in caso di sussistenza delle condizioni previste ai sensi di legge, svolgeranno le verifiche di propria competenza con le modalità ritenute più opportune in relazione ai contenuti di detta documentazione: in relazione a ciò l'appaltatore sarà tenuto ad adempiere ad ogni eventuale richiesta o disposizione emessa dalle predette figure, assicurando l'adeguamento della documentazione se necessario.

Rimane fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di esercitare in qualsiasi momento ogni eventuale ulteriore verifica, anche in loco direttamente in cantiere o presso le sedi di Appaltatore, Subappaltatore o Subaffidatario, ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività oggetto di subappalto/subaffidamento, previste nella documentazione prodotta o comunque, per quanto non espressamente in essa citato, dalle normative disciplinanti ai sensi di legge l'esercizio delle attività in questione.

8 AZIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

La Stazione Appaltante darà corso all'attività istruttoria sulla documentazione pervenuta ed alle verifiche sopracitate procedendo in ogni caso al rilascio, rispettivamente, dell'Autorizzazione al Subappalto entro le tempistiche indicate all'art. 119, c. 16, del Codice e della Presa d'Atto sulla comunicazione di subaffidamento.

Rimane fatta salva, per la Stazione Appaltante, la possibilità di richiedere, nel corso dell'istruttoria, integrazioni documentali o chiarimenti sulla documentazione pervenuta ed in tale evenienza dovranno intendersi interrotte le tempistiche per il rilascio dei provvedimenti sopracitati: in tal caso, dette tempistiche riprenderanno il naturale decorso all'avvenuta ricezione, secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante, dei chiarimenti od integrazioni richiesti. Nelle more di acquisizione dei suddetti provvedimenti, si intenderà preclusa la possibilità per il Subappaltatore/Subaffidatario di dare corso alle attività oggetto di subappalto/subaffidamento.

9 REGISTRAZIONI E ARCHIVIAZIONI

9.1 PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLA DOCUMENTAZIONE *

La presente procedura e la modulistica citata al punto 6.2.4 della stessa sono pubblicate nel sito internet della stazione appaltante www.acqueveronesi.it, alla sezione "Area fornitori".

Tale documentazione verrà aggiornata a seguito di sopravvenute modificazioni legislative o procedurali interne della Stazione Appaltante ed ogni documento aggiornato verrà contraddistinto dall'apposizione, in calce alle pagine del medesimo, della dicitura "Rev,...": si fa invito, pertanto ai fornitori, di utilizzare sempre la versione aggiornata dei documenti che risulterà disponibile nel sopracitato percorso, nel momento di redazione e produzione della documentazione necessaria.

TITOLO	RESPONSABILE COMPILAZIONE	RESPONSABILE ARCHIVIAZIONE	TIPOLOGIA ARCHIVIO	TEMPO ARCHIVIAZIONE
MO 059-01 Istanza di subappalto lavori	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-02 Istanza di subappalto servizi/forniture	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-03 Comunicazione di subaffidamento	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-04 Dichiarazione possesso requisiti (riferita al subaffidatario)	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-05 Dichiarazione composizione societaria	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-06 Dichiarazione familiari conviventi	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-07 Dichiarazione sussistenza forme di controllo R.T.I. col subappaltatore	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
MO 059-08 Dichiarazione da allegare agli Stati di Avanzamento	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
Contratto di subappalto e	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni

**SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

documentazione ad essi allegata				
Autorizzazione subappalto	A.S.R./RUP	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
Comunicazione di rigetto subappalto	A.S.R./RUP	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
Contratto di subaffidamento e documentazione ad essi allegata	Appaltatore	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
Presa d'Atto subaffidamento	A.S.R./RUP	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni
Comunicazione di rigetto subaffidamento	A.S.R./RUP	A.S.R.	Cartelle di rete	10 anni

* La presente procedura resta in vigore fino all'emanazione di una nuova versione di aggiornamento o sostituzione.